


N. R.G.fy



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] con il proc. dom. [REDACTED]

[REDACTED]

attori

contro

[REDACTED] con il proc. dom.

[REDACTED]

convenuta

Il Giudice dott. FRANCESCO FERRARI,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/03/2011 a seguito della presentazione ad opera di parte attrice di istanza diretta ad ottenere che fosse sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 comma 61 della L. 10/2011 di conversione con modifiche del D.L. 225/2010 (cd. "Milleproroghe"),

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

rilevato come la norma in questione dispone: "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti

nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge";

premesso

come parte attrice abbia prospettato diversi profili di contrasto della norma denunciata rispetto ai principi costituzionali;

che, in particolare, la norma violerebbe Part. 24 Cost., in quanto redatta in contrasto con il principio che consente al legislatore di ricorrere a interpretazioni autentiche circa l'applicazione di norme solo in presenza di situazioni oggettive di incertezza o di contrasti giurisprudenziali;

- che la disposizione violerebbe l'art. 77 Cost., in quanto emessa al di fuori delle esigenze di necessità e urgenza che sole giustificano il ricorso allo strumento normativo del decreto legge;

che si prospetterebbe altresì una violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la norma comporterebbe una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale di chi abbia agito in giudizio contro un istituto di credito, confidando sul termine prescrizione in materia di conto corrente decorrente dalla chiusura del rapporto, anziché da ciascuna annotazione;

- che la norma entrerebbe altresì in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che avessero già incassato rimborsi dalle banche per effetto dell'illegittima applicazione da parte degli istituti di credito di interessi anatocistici e coloro che, invece, si vedrebbero preclusa tale possibilità per effetto della decorrenza del termine prescrizione, così come disposto dalla norma in esame;
- che, inoltre, sotto il medesimo profilo, la norma violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto finirebbe con il favorire il contraente forte, quale è la banca, rispetto al correntista, nonché comporterebbe una irragionevole attribuzione di validità ad annotazioni di interessi

già riconosciuti come illeciti dalla giurisprudenza;

che, infine, la norma violerebbe l'art. 102 Cost. in quanto frustrerebbe l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'Autorità Giudiziaria, nonché l'art. 111 Cost. pregiudicando un giusto processo, oltre che l'art. 47 Cost. nella parte in cui, permettendo l'applicazione di tassi di interesse ultralegali illegittimi e l'anatocismo, finirebbe con il minare il principio costituzionale di tutela del risparmio;

tutto ciò premesso,

osserva:

preliminarmente, pur sovvertendo l'ordine espositivo delle censure mosse, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata in relazione all'art. 77 Cost., considerato come la norma in esame non sia stata introdotta con il decreto legge 225/2010, ma sia stata prevista solo nell'ambito delle modifiche al decreto legge inserite con la legge di conversione 10/2011.

Per tale ragione, pertanto, deve concludersi come la norma in esame si sottragga ai presupposti di necessità e urgenza, necessari per giustificare il ricorso alla legislazione mediante decreto legge, così come priva di rilevanza è la circostanza che la disposizione trovi il suo ambito applicativo nei contratti di conto corrente bancario, ossia in materia estranea agli interventi urgenti individuati con l'intitolazione del decreto legge 225/2010.

Parimenti manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost., per essere intervenuto il legislatore con una norma di dichiarato contenuto interpretativo e, quindi, suscettibile di applicazione retroattiva, pur in difetto di situazioni di oggettiva incertezza o di contrasto giurisprudenziale in materia.

Sul punto, infatti, la censura muove dal presupposto che con l'art. 2 comma 61 della L. 10/2011 sia stato previsto che le azioni di ripetizione ricollegate a contratti di conto corrente siano sottoposte al termine prescrizione decennale decorrente da ciascuna annotazione in conto, anziché dalla chiusura del rapporto.

Tale interpretazione, quindi, verrebbe a sovvertire l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui le azioni di ripetizione di indebito collegate ai contratti di conto corrente e, quindi, principalmente quelle dirette a ripetere le somme versate dal correntista in conseguenza dell'applicazione a suo carico di interessi anatocistici illegittimi, sarebbero state soggette a prescrizione decorrente solo dalla chiusura del conto corrente; tale orientamento giurisprudenziale, già assolutamente prevalente soprattutto nella giurisprudenza di legittimità, avrebbe trovato definitiva consacrazione nella pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010, con la quale per definizione doveva ritenersi esaurito qualsiasi contrasto giurisprudenziale.

Senonché, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla idoneità di una pronuncia delle Sezioni Unite a far ritenere definitivamente sopito un contrasto giurisprudenziale, l'eccezione di incostituzionalità muove da una interpretazione della norma che non appare condivisibile.

Sebbene, infatti, la parte eccipiente non si sia espressamente soffermata ad analizzare quale fosse il diritto "nascente dall'annotazione", per il quale è stata precisata la decorrenza del termine prescrizione, il tenore complessivo dell'articolata censura e la necessità di assicurare alla stessa il requisito della rilevanza rispetto alla controversia nell'ambito della quale l'eccezione è stata sollevata, impongono di ritenere che gli attori abbiano individuato il diritto in questione nel diritto a ripetere le somme pagate a titolo di interessi passivi anatocistici illegittimamente addebitati

Senonché, così interpretando, la norma in questione finirebbe con il risultare irrazionale ed entrerebbe in conflitto con la disciplina del contratto di conto corrente, in quanto l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone che ci sia stato un pagamento non dovuto, mentre le mere annotazioni sul conto corrente non si concretano in pagamenti, i quali, tutt'al più, possono configurarsi in riferimento alle rimesse effettuate dal correntista; dalle annotazioni, pertanto, non potrebbe decorrere la prescrizione del diritto a ripetere quanto pagato

indebitamente, prescrizione che, viceversa, potrebbe decorrere solo dalla data di effettuazione delle rimesse, costituenti pagamenti.

Preferibile, in quanto compatibile con la struttura e la disciplina del contratto di conto corrente, è ricollegare la prescrizione decennale al diritto di contestare l'estratto conto e, quindi, le annotazioni ivi riportate, come desumibile dal combinato disposto dagli artt. 1832 e 1827 c.c., di cui la prima norma è espressamente richiamata anche per il conto corrente bancario, mentre la seconda esplicita un principio generale del contratto di conto corrente in quanto tale.

In particolare l'art. 1827 c.c. prevede che l'inclusione di un credito nel conto corrente non escluda l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva; sulla base di tale norma, quindi, la giurisprudenza è sempre stata pacifica nell'escludere l'operatività del termine decadenziale di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 1832 c.c. con riferimento alle contestazioni riguardanti la nullità delle clausole anatocistiche, essendo l'azione di nullità per definizione imprescrittibile e suscettibile di essere esercitata in qualsiasi momento.

La lettura combinata di tali norme, quindi, porta a distinguere due piani differenti su cui opera il contratto di conto corrente, un primo, per così dire, "cartolare", costituito dalle rappresentazioni dei diritti di credito attraverso le annotazioni in conto e un secondo, sottostante, per così dire "causale", relativo al negozio da cui deriva il credito.

L'azione di accertamento della nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi passivi (ante delibera C.I.C.R.) è quindi sempre esercitabile, poiché imprescrittibile, operando sul piano sostanziale in conformità a quanto previsto dall'art. 1827 c.c..

Con la norma contestata, invece, il legislatore ha precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente dall'annotazione, a seguito dell'accertamento della nullità dell'atto sottostante da cui deriva il credito annotato, ricordando come, in conformità con il principio generale in

materia affermato dall'art. 1422 c.c., all'imprescrittibilità dell'azione diretta a fare accertare la nullità si accompagni il limite prescrizione ordinario per le conseguenti azioni ripetitorie e, in generale, ripristinatorie.

Ne discende, quindi, che ferma restando l'imprescrittibilità dell'azione diretta a far accertare la nullità di clausole comportanti l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi, il suo accoglimento (operante sul piano sostanziale ex art. 1827 c.c.) potrà dar luogo a conseguenti effetti ripristinatori, operanti sul piano "cartolare" del conto corrente bancario, nei limiti della prescrizione ordinaria, cui è soggetto il diritto a contestare le annotazioni ivi riportate e, quindi, ad ottenere che le stesse siano eliminate.

A seguito dell'accertamento dell'illegittimità della prassi anatocistica per effetto della nullità della relativa clausola contrattuale, il correntista non potrà comunque estendere le proprie contestazioni alle annotazioni risalenti a oltre 10 anni dal primo atto interruttivo.

Ricollegata, quindi, la nonna in esame al diritto di contestare le annotazioni incluse nel conto corrente bancario e quindi, al diritto ad ottenerne la loro eliminazione dal conto, viene meno la censura di illegittimità costituzionale collegata alla affermata inesistenza del suo contenuto interpretativo, considerato da un lato come tanto in dottrina che in giurisprudenza fossero esistenti diversi orientamenti in ordine alla decorrenza della prescrizione in relazione agli effetti discendenti dall'accertata nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente antecedenti alla delibera C.1.C.R. del 9.2.2000 e che, dall'altro lato, la stessa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite richiamata dalla parte eccipiente ha precisato la decorrenza della prescrizione limitatamente all'azione di ripetizione di indebito in riferimento a pagamenti non dovuti, senza analizzare il diverso piano "cartolare" della contestazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli.

Trattandosi, pertanto, di aspetti giuridicamente rilevanti e collegati rispetto al petitum azionato nelle controversie sorte a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale in materia di anatocismo bancario, legittimamente il legislatore è intervenuto per chiarire i

limiti temporali delle azioni ripristinatorie conseguenti all'accertamento di nullità in relazione al contratto di conto corrente bancario.

- Le considerazioni sopra esposte portano a dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità anche con riferimento all'art. 24 Cost., considerato come il chiarimento interpretativo in materia di prescrizione non possa certo comportare una menomazione della tutela giurisdizionale, potendo tutt'al più assumere rilevanza sotto altri profili, quali ad esempio la ripartizione delle spese processuali, nel caso in cui l'esito della controversia dovesse risultare sfavorevole all'attore proprio a causa dell'operare della prescrizione in relazione al suo diritto a contestare le annotazioni in conto corrente e, quindi, ad ottenere che le stesse siano eliminate dal conto.
- Manifestamente infondata, quanto meno sotto il profilo dell'irrilevanza rispetto alla controversia in esame, è la censura riguardante la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento che l'art. 2 comma 61 della L. 10/2011 comporterebbe per i soggetti che hanno già incassato rimborsi dalle banche, per i quali il secondo periodo della norma esclude la possibilità che sia pretesa la restituzione di tali importi: premesso, infatti, il carattere interpretativo della norma, tutt'al più potrebbe dubitarsi della sua conformità al principio di uguaglianza in relazione proprio a tale secondo periodo, in quanto diretto ad attribuire un effetto definitivo e incontrovertibile a pagamenti operati in contrasto con la regola generale chiarita nella prima parte della norma; sennonchè, non rientrando la fattispecie oggetto di controversia nell'ipotesi di cui alla seconda parte della norma, i dubbi in merito alla stessa vanno giudicati privi di rilevanza rispetto al caso concreto oggetto di lite.
- L'interpretazione sopra offerta della norma in esame porta a giudicare manifestamente infondate, infine, anche le censure riguardanti l'effetto retroattivo della disposizione, alla quale va riconosciuto un effettiva portata interpretativa; l'irragionevolezza di "salvare" annotazioni di interessi già riconosciuti dalla giurisprudenza come illeciti, e l'asserita

violazione dell'art. 111 Cost. in materia di giusto processo, considerato come tali effetti, nei termini contestati, si ricollegano a qualsiasi ipotesi di prescrizione, senza che possa per ciò solo ipotizzarsi una violazione del principio di uguaglianza con riferimento al trattamento riservato a diritti omologhi, ma esercitati prima della decorrenza del termine prescrizione; Stessa conclusione va affermata in relazione al preteso effetto lesivo che la norma in questione avrebbe rispetto alla garanzia costituzionale del credito.

- Per ultimo, la riconosciuta portata interpretativa della norma porta a ritenere manifestamente infondata l'eccezione anche con riferimento all'art. 102 Cost., dal momento che la stessa non va a incidere con portata innovativa su fattispecie sub iudice e, pertanto non vulnera le funzioni giurisdizionali garantite dalla Costituzione.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 comma 61 della L. 10/2011 va dichiarata manifestamente infondata;

va, per l'effetto, disposta la prosecuzione del giudizio, con nuova convocazione del c.t.u. già nominato e per il conferimento dell'incarico peritale, fissandosi a tal fine udienza al 19.5.2011, ore 10,15

Si comunichi alle parti e al c.t.u. nominato.

Milano, 4 aprile 2011

Il giudice

Francesco Ferrari